

## DELIBERA N. 326/21/CONS

### ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA (VERONA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 ottobre 2021;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante “*Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali*”;

VISTA la legge 3 maggio 2021, n. 59, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021, la quale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre 2021 e 15 ottobre 2021 la data delle operazioni di voto per le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei*

*Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021”;*

VISTA la nota del 30 settembre 2021 (prot. n. 0387604) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Isola della Scala (Verona) a seguito della segnalazione del 25 settembre 2021, integrata il 27 settembre seguente con l'indicazione del “*link alla diretta facebook*”, a firma dell'avv. Roberto Venturi, candidato consigliere comunale di Isola della Scala, relativamente alle attività compiute dall'Amministrazione comunale in violazione del disposto di cui all'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e precisamente: “*a) comunicazione, sulla pagina facebook istituzionale del Comune, di una diretta con la presenza del Sindaco per domenica 26 settembre; b) incontro effettuato da Sindaco ed assessore comunale in data 17 settembre 2021 con tecnici e professionisti della zona, per l'illustrazione dell'attività svolta e del programma futuro; l'invito all'incontro è stato effettuato mediante locandina inviata con modalità whatsapp; c) post sul sito istituzionale facebook del Comune relativo alla effettuazione di alcuni lavori di sistemazione stradale; d) post sul sito istituzionale facebook del Comune relativo alla effettuazione di alcuni lavori nella scuola dell'infanzia*”. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 27 settembre 2021 le controdeduzioni, asserendo che il divieto di comunicazione istituzionale contempla “*l'attività di comunicazione relativa ad un evento, ma non l'effettuazione dell'evento medesimo*”, ha proposto l'adozione di un provvedimento sanzionatorio per tutte le fattispecie, in quanto prive di impersonalità (lettera *a*) e di indispensabilità (lettere *c*) e *d*), fatta eccezione per l'archiviazione per quella sopra indicata alla lettera *b*);

ESAMINATA, in particolare, la nota del 28 settembre 2021, con la quale il Sindaco del Comune di Isola della Scala, Stefano Canazza, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata ed integrata dal Comitato, rappresentando che:

- *la comunicazione sulla pagina facebook istituzionale del Comune e la successiva diretta è stata necessaria e indispensabile per aggiornare i cittadini sulla situazione covid-19 nel territorio del Comune di Isola della Scala, fornendo i dati relativi ai contagi in possesso del Sindaco quale autorità sanitaria locale, con particolare riguardo a quelli scolastici;*
- *l'incontro [segnalato] si è tenuto al di fuori dei locali del Comune su iniziativa e richiesta espressa dei tecnici operanti sul territorio [senza utilizzare] lo stemma né alcun canale istituzionale dell'ente;*
- *per quanto riguarda i post relativi ai lavori di sistemazione stradale e nella scuola dell'infanzia “si è trattato di aggiornamenti effettuati in maniera impersonale volti a rendere edotti i cittadini sui lavori che hanno interessato la viabilità e la sistemazione di giochi per bambini dopo un periodo di chiusura, per un loro efficace e immediato utilizzo”, il tutto senza “propaganda o promesse di natura elettorale, né indicazioni di candidati o richieste di voti”;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali (19 agosto 2021) e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 ed è riconducibile quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata e dell'intera documentazione istruttoria, in particolare del messaggio di *whatsapp* per l'incontro del 17 settembre 2021 e dei comunicati pubblicati nel profilo *facebook* istituzionale del Comune di Isola della Scala in data 22, 25 (in numero di due) e 26 settembre 2021 disponibili al link: <https://www.facebook.com/comune.isoladellascala/>, più precisamente:

- il messaggio di *whatsapp* dal titolo: *“Incontro con l’assessore all’urbanistica di Isola della Scala”* del seguente tenore *“Si invitano i tecnici professionisti operanti nel territorio isolano ad un incontro, in vista delle prossime elezioni amministrative, con l’assessore in carica del settore Urbanistica e Programmazione del territorio”*, con l’indicazione di data ed orario *“17-09-2021 ore 12.00”* e luogo;
- il comunicato *facebook* istituzionale del 22 settembre 2021 dal titolo *“Scuola dell’Infanzia Aurora Pezzo”*, il quale ha per oggetto la notizia che sono stati *“Ultimati stamane i lavori di recupero/sistemazione dei giochi, ripulite le panche”*, corredato da relative foto;
- il comunicato *facebook* istituzionale del 25 settembre 2021 dal titolo *“Pellegrina. Sistemate le fronde delle piante in via Camozzini e Piazza Bolisani. Sistemata la segnaletica orizzontale”*, il quale informa che *“L’intendimento è di procedere con la sistemazione di tutti i marciapiedi esistenti, eventualmente realizzandone altri ove possibile. Sarà l’occasione per valutare soluzioni adatte anche per le piante, con nuove piantumazioni ove necessario”* con relative foto;
- il comunicato *facebook* istituzionale del 25 settembre 2021 recante il titolo *“Incontro con il Sindaco”* in diretta *facebook* e la riproduzione della foto relativa al profilo *facebook*, ed il video pubblicato nel *post* del giorno seguente (26 settembre 2021), dal titolo *“Dati Covid. Brevi informazioni”*, della durata di 22 minuti e venticinque secondi, nel corso del quale - come rappresentato dal competente Comitato regionale - *“il Sindaco, ripreso con alle spalle il gonfalone comunale, ricordando che si tratta di un appuntamento abituale avviato all’inizio del periodo di pandemia, espone alle persone collegate (circa un centinaio) i dati relativi alla diffusione del Covid-19 nel territorio comunale. Successivamente illustra agli ascoltatori le iniziative dell’Amministrazione inerenti a lavori pubblici ed altre iniziative comunali (palazzetto dello sport – illuminazione pubblica – piattaforma internet a disposizione di commercianti ed aziende - asfaltatura strade – impianto semaforico – installazione giochi in aree verdi – marciapiedi)”*;

RILEVATO che il citato messaggio di *whatsapp* non risulta riconducibile ad alcuna *chat* comunale né all’Ente in quanto – come accertato dal competente Comitato regionale – è privo *“del requisito soggettivo richiesto per la sussistenza di una fattispecie di comunicazione istituzionale”* e pertanto si ritiene che esuli dall’ambito di applicazione del divieto di cui all’art. 9 della legge n. 28/00;

RILEVATO invece che le attività di comunicazione del 22, 25 (in numero di due) e 26 settembre 2021 sono state realizzate dal Comune di Isola della Scala attraverso il suo canale di comunicazione istituzionale *facebook*, utilizzando quindi la piattaforma digitale;

RITENUTO che i detti comunicati del 22, 25 (in numero di due) e 26 settembre 2021, pubblicati nel profilo *facebook* del Comune Isola della Scala, appaiono in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presentano i requisiti di impersonalità ed indispensabilità cui la citata norma ancora la possibile deroga

al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità per la presenza delle foto dei luoghi pubblici interessati dalle comunicazioni (comunicati del 22 e 25 settembre 2021), dell'immagine relativa al profilo *facebook* dell'Ente (comunicato del 25 settembre 2021) e del Sindaco e del gonfalone dell'Ente (video contenuto nel *post* del 26 settembre 2021), né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione poiché le notizie contenute nei comunicati del 22 settembre 2021 (lavori scuola dell'infanzia) e del 25 settembre seguente (lavori sistemazione stradale) non risultano “*di servizio*”, riportando rispettivamente espressioni ultronee del tenore “*In accordo con il consiglio di classe è stato scelto un nuovo gioco, ordinato all'azienda fornitrice (immagine da catalogo). Tempo di consegna ed installazione: 30 gg.*” e “*Il centro di Pellegrina, anche grazie alla nuova pubblica illuminazione (lavori già affidati) cambierà decisamente volto*” ed infine le informazioni contenute nel video della diretta *facebook* del Sindaco non si riferiscono solo agli aggiornamenti sui dati Covid-19, ma indicano le ultime novità in materia di lavori pubblici con la descrizione dei singoli interventi e delle opportunità sul territorio comunale, con alla fine “*il ringraziamento ai dipendenti comunali per l'impegno profuso nei cinque anni di amministrazione*”, per cui si possono considerare differibili in un momento successivo allo svolgimento delle operazioni elettorali da parte del Sindaco uscente, ricandidato nel rinnovo del Comune;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dei predetti comunicati del 22, 25 (in numero di due) e 26 settembre 2021 alla disposizione contenuta nell'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO pertanto di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, ma con diverse motivazioni;

RITENUTA l'applicabilità, ai quattro comunicati, dell'art. 10, comma 8, *lett. a*), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*”;

RITENUTA necessaria, per quanto possibile, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, dei comunicati oggetto di segnalazione realizzati in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **ORDINA**

al Comune di Isola della Scala di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione dei comunicati in data 22, 25 (in numero di due) e 26 settembre 2021 nel profilo *facebook* dell'Ente rispettivamente dal titolo “*Scuola dell’Infanzia Aurora Pezzo*”, “*Pellegrina. Sistemate le fronde delle piante in via Camozzini e Piazza Bolisani. Sistemata la segnaletica orizzontale*”, “*Incontro con il Sindaco*” e il video della diretta *facebook* “*Dati Covid. Brevi informazioni*”, in quanto non impersonali e non indispensabili, nonché di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza di dette pubblicazioni a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione alla “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione servizi media - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*” all’indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Isola della Scala (Verona) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 7 ottobre 2021

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba